



Via Palestro 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Istruzioni Operative n. 32

Agli Operatori interessati

All' APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38121 TRENTO

All' ARCEA

Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto

88100 CATANZARO

All' ARPEA

Via Giambattista Bogino, 23

10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di

Bolzano - OPPAB Via Perathoner, 10 39100 BOLZANO

ASSOCARNI

PEC: assocarni@legalmail.it

UNICEB

PEC: uniceb@pec.it

Ai CAA

Loro Sedi

e, p.c.: All' Area Coordinamento

SEDE

Al Ministero Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

Dip.to delle Politiche europee ed Internazionali e dello sviluppo rurale Dir. Gen. delle politiche internazionali e

dell'Unione europea Via XX settembre 20

Roma

Alla SIN S.p.A.

PEC: protocollo.sin@pec.it



OGGETTO: Regolamento Delegato (UE) n. 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale di aiuto all'ammasso privato per le carni bovine e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.

1. Premessa

L'Unione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per le carni bovine, disciplinato dal Regolamento delegato (UE) n. 2020/596, per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

Con le presenti Istruzioni Operative vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari di competenza dell'organismo pagatore AGEA, nonché le modalità istruttorie e di controllo del prodotto conferito in ammasso.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale di aiuto all'ammasso privato per le carni bovine e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto;
- Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 2254 del 6 maggio 2020;
- Circolare dell'Organismo di coordinamento AGEA prot. n. 30902 del 6 maggio 2020.

3. Beneficiari

Gli operatori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238, che hanno residenza, se persone fisiche, o sede legale, se persone giuridiche, nel territorio delle regioni di competenza dell'Organismo pagatore AGEA, che per la misura in questione includono anche la regione Piemonte, la regione Calabria e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel caso di operatori con sede legale nei territori suddetti, che intendano depositare il prodotto in ammasso in magazzini esterni all'area territoriale di competenza dell'Organismo pagatore scrivente, la gestione dell'ammasso rimane comunque nella responsabilità dell'AGEA.



4. Periodo di ammasso

L'aiuto comunitario all'ammasso privato può essere concesso soltanto per un periodo di stoccaggio fisso di 90 giorni o 120 giorni o 150 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti nel magazzino di stoccaggio all'ammasso l'ultimo lotto/partita/contenitore di prodotto fresco o refrigerato (ai sensi dell'art. 47 comma 3 del reg. UE n. 2016/1240) e termina il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale (possono uscire dall'ammasso il 91 o 121 o 151esimo giorno dal conferimento dell'ultimo lotto/partita/contenitore di prodotto fresco o refrigerato in ammasso).

5. Domande di aiuto

Le domande di aiuto all'ammasso privato delle carni bovine devono essere presentate ad AGEA, a partire dal 7 maggio 2020.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono carni fresche o refrigerate di bovini di età pari o superiore a otto mesi, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i prodotti già immagazzinati o congelati.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di origine dell'Unione, qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Si precisa che:

- la presentazione delle domande in AGEA deve avvenire tramite PEC nei giorni lavorativi, come specificato nel prosieguo;
- la ricezione in AGEA sarà la data ufficiale di presentazione della domanda.

La domanda è valida solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) reca un riferimento al regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;
- b) reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo, CUAA;
- c) è presentata per il prodotto di cui all'allegato al Reg UE 596/2020 (Quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia);
- d) indica il quantitativo di prodotto da sottoporre ad ammasso e la relativa classificazione (S (Superior), E (Excellent); U (Very Good); R (Good); O (Fair)) secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Reg. UE n. 2020/596;
- e) indica il periodo di ammasso (90-120-150 giorni);
- f) indica lo stabilimento di stoccaggio del prodotto, con tutti gli elementi per la sua identificazione (denominazione, indirizzo, ecc.). Ogni domanda è riferita ad un solo stabilimento di stoccaggio;
- g) indica i riferimenti della garanzia costituita secondo quanto riportato nel paragrafo 6;
- h) indica l'indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni.

La presentazione della domanda costituisce la proposta contrattuale, assoggettata alla decisione di accettazione dell'Organismo pagatore scrivente ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, del Reg UE n. 2020/1240. Tale decisione sull'accettazione di una domanda ammissibile è comunicata all'operatore entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa.



Le domande vanno compilate come da fac simile di cui all'allegato 1 delle presenti disposizioni.

Ciascun operatore, fermo restando quanto stabilito al precedente punto f), può presentare più domande di aiuto.

La domanda firmata e con allegato il documento di riconoscimento e la copia della fideiussione, deve essere inviata all'AGEA al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.agea.gov.it.

Si fa riserva di comunicare ulteriori modalità di presentazione delle domande di ammasso privato.

6. Garanzie

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 2020/596, i richiedenti devono presentare una garanzia pari a 100 euro/tonnellata di prodotto ammassato. Lo schema della garanzia è riportato in allegato 2 alle presenti Istruzioni Operative.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- se la garanzia è sottoscritta con firma digitale, deve trasmessa a mezzo PEC ad AGEA in allegato alla suddetta domanda di aiuto;
- se la garanzia è redatta e sottoscritta in formato cartaceo, una scansione completa di tutte le pagine della stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto trasmessa via PEC. Il documento in originale deve essere trasmesso all'Organismo Pagatore AGEA, in via Palestro, 81 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre giorni dall'invio della PEC.

Con riguardo all'eventuale incameramento della garanzia, si fa rinvio alle disposizioni di cui ai paragrafi seguenti nonché a quanto stabilito dall'art. 5 del Reg. UE 2020/1238.

7. Accettazione della domanda di aiuto

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, del Reg. CE n. 2020/1240, le decisioni relative all'accettazione delle domande di aiuto devono essere comunicate al richiedente l'ottavo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati dalla Commissione, con propria decisione, in applicazione di quanto stabilito nel paragrafo 3 dello stesso articolo 45.

L'accettazione della domanda di aiuto è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche amministrative:

- a) la domanda è firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro documento indicato nel modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative;
- b) sono rispettati tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 5;
- c) i quantitativi di carne bovina da ammassare sono almeno pari a 10 tonnellate;
- d) alla domanda è allegata in originale con firma digitale o in scansione da documento cartaceo la garanzia fideiussoria, di importo corrispondente a quanto previsto dall'articolo 5 del Reg.UE n. 2020/596, pari ad € 100 per tonnellata di carne;

La comunicazione di accettazione della domanda sarà trasmessa all'operatore tramite PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di aiuto. La segnatura della PEC inviata dall'Organismo pagatore costituisce piena prova della ricezione dell'invio.



Qualora la proposta contrattuale sia respinta, la cauzione è immediatamente svincolata.

8. Conferimento dei prodotti all'ammasso privato

Ricevuta dall'Organismo pagatore AGEA la comunicazione di accettazione della domanda di aiuto con le modalità di cui al paragrafo precedente, l'operatore comunica all'Organismo medesimo il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso per i quantitativi accettati, ed i riferimenti specifici del luogo di ammasso privato.

Tale comunicazione è trasmessa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ammasso.

I prodotti sono conferiti all'ammasso entro i 28 giorni successivi alla comunicazione di accettazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1240, le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.

Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

- a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
- b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all'ammasso.

Il prodotto conferito all'ammasso può essere disossato prima del congelamento, <u>in tal caso la quantità eleggibile per l'aiuto è pari al peso totale dei tagli ricavati dal disossamento del quarto posteriore</u>. I tagli di carne derivanti dal disossamento dei quarti posteriori sono pesati prima di entrare nel magazzino frigorifero, senza necessità di fattori di conversione.

Come precisato dai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. Ares(2020)2263415 del 28 aprile 2020, le operazioni di disossamento sono effettuate "prima di entrare nel magazzino sotto la supervisione delle autorità competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.", pertanto, in sede di controlli all'ingresso nell'ammasso, di cui ai paragrafi seguenti, l'ispettore addetto a tali controlli verifica il peso dei tagli ottenuti dalle attività di disossamento ai fini della determinazione del quantitativo effettivamente entrato in ammasso.

Ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. UE 2016/1240, i controlli previsti al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo sono eseguiti al momento del conferimento all'ammasso privato, fatte salve le deroghe previste all'art. 6 del Reg. UE n.2020/596. Si fa rinvio, al riguardo, a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

9. Obblighi dell'operatore a seguito dell'accettazione del contratto di ammasso

L'operatore deve rispettare i seguenti impegni:

- comunicare all'Organismo pagatore o, su indicazione dell'AGEA, al soggetto controllore, il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso per i quantitativi accettati, ed i riferimenti specifici del luogo di ammasso;



- conferire il prodotto conformemente a quanto indicato in domanda di aiuto;
- conferire il prodotto conformemente al calendario comunicato all'Organismo pagatore ai sensi del paragrafo 8 e concludere le operazioni di ammasso entro il 28° giorno successivo alla medesima data. Le operazioni di conferimento dell'ammasso terminano il giorno in cui è pesata e immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto di domanda. Si precisa che fa fede, ai fini del conteggio dei giorni, la data di conferimento del prodotto fresco o refrigerato allo stabilimento di stoccaggio o di congelamento, se diverso dal luogo di stoccaggio. L'immissione e la conservazione del prodotto in ammasso è eseguita dagli ammassatori a proprie spese e rischio.
- comunicare all'ente controllore, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare. Al riguardo si precisa che non è possibile conferire il prodotto in ammasso nei giorni di sabato, domenica e festivi riconosciuti;
- nel caso in cui le operazioni di congelamento del prodotto avvengano in luogo diverso dal magazzino dell'ammasso, dare comunicazione a questa Agenzia e al soggetto controllore. Ai fini dello spostamento del prodotto dal luogo di congelamento al luogo di stoccaggio devono essere utilizzati mezzi di trasporto idonei e sigillati come da disposizioni impartite dal soggetto controllore;
- conferire una quantità giornaliera non inferiore a 2 tonnellate, al fine di agevolare le verifiche da parte del soggetto controllore, il quale deve presenziare in ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato, per mezzo dei propri incaricati;
- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo di carne nella forma in cui è stato ammesso (in osso o disossato) per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati.
- mettere a disposizione del soggetto controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
- detenere la documentazione commerciale e le certificazioni sanitarie rilasciate dal servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione attestante le caratteristiche qualitative del prodotto da mettere in ammasso.
- provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco e refrigerato al momento dell'immissione in ammasso, al netto dell'imballaggio, e conservarne i documenti;
- compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto, consegnandone copia al soggetto controllore ai fini della redazione del verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;
- collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal soggetto controllore;
- evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso;
- rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri dei pezzi o confezioni, date di conferimento e il numero del contratto;



- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di controllori dello scrivente Organismo pagatore ovvero da questi delegati, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
- fare in modo che i prodotti ammassati siano facilmente accessibili, singolarmente identificati e accorpati per singola domanda. Ogni pallet e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, deve essere contrassegnato con una cartellonistica che ne identifica il riferimento della domanda e la data di accettazione, il tipo di prodotto, il peso totale fresco e congelato, la data di conferimento. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno;
- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Inoltre, l'operatore tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti in ammasso privato:

- a) il numero di riconoscimento dello stabilimento e lo Stato di produzione;
- b) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
- c) la data di conferimento all'ammasso;
- d) la data prevista di fine del periodo di ammasso contrattuale;
- e) la contabilità di magazzino con i seguenti dati:
 - o l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;
 - o il numero dei quarti posteriori, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni pallet o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite;
 - o l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

Tutti gli obblighi sopra indicati sono verificati dal soggetto controllore designato dalla scrivente Agenzia ovvero da funzionari di quest'ultima. Il mancato rispetto di quanto sopra o l'esito negativo delle verifiche indicate, l'ammasso non ha luogo o si interrompe, e l'Organismo pagatore procede all'incameramento della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 6.

Si precisa ulteriormente che nel caso in cui il prodotto oggetto di ammasso non venga conferito entro il 28esimo giorno a decorrere dalla data di accettazione del contratto, la cauzione sarà interamente incamerata.

Nel caso si ritiri la domanda di contratto o non siano rispettati gli obblighi sottoscritti dall'operatore, la cauzione sarà interamente incamerata, fatte salve eventuali cause di forza maggiore da segnalare all'Organismo pagatore entro dieci giorni dall'evento.

Salvo i predetti casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo contrattuale fissato, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.



10) Modalità di esecuzione dei controlli

I controlli sui prodotti che entrano in ammasso prevedono:

- a) un controllo iniziale sul 100% delle domande svolto sulle operazioni di conferimento. In tale fase si verifica la tipologia di prodotto conferito, il peso, la documentazione commerciale che ne attesti la proprietà, la documentazione sanitaria che ne attesta la qualità, si impartiscono le indicazioni per lo stoccaggio del prodotto in magazzino. Al termine delle operazioni di conferimento e quando tutto il prodotto è congelato, in osso o disossato, si procede ove possibile alla sigillatura dei prodotti immagazzinati. Ogni ammasso viene identificato con il riferimento della domanda, la data di accettazione, la data di fine conferimento e fine ammasso. Si precisa che le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico dell'operatore;
- b) un controllo obbligatorio finale sul 100% delle domande alla fine del periodo di ammasso contrattuale. Almeno cinque giorni lavorativi prima della data ultima del periodo di ammasso contrattuale, ai fini del controllo, l'operatore informa il soggetto controllore e la scrivente Agenzia, specificando il numero di riferimento del contratto che intende svincolare dall'ammasso.

Le operazioni di controllo finale iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data ultima di ammasso contrattuale. Alla fine di ogni controllo viene redatto un verbale nel quale sono presenti:

- la data del controllo;
- le operazioni svolte, che includono, oltre a quanto specificato nei punti seguenti, la verifica a campione, per ogni contratto, peso e identificazione dei prodotti ammassati.

Il verbale è firmato dal funzionario controllore e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, delegato dal contraente, al quale viene rilasciata copia.

Allo scopo di agevolare le operazioni di competenza dei controllori, relativamente ai controlli previsti per lo svincolo dei prodotti ammassati e per ottimizzare i tempi necessari all'esecuzione delle operazioni di verifica previste, l'operatore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- inviare per PEC l'intenzione di svincolo almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta per lo svincolo;
- le operazioni di svincolo si svolgono alla presenza del rappresentante legale dell'operatore o di un suo delegato;
- il prodotto da svincolare deve essere identificabile, ispezionabile e nettamente separato da altri prodotti posti in magazzino;
- deve essere messa a disposizione del controllore, qualora richiesto, tutta la documentazione (fatture, registro di contabilità di magazzino, ecc.) comprovante il rispetto degli impegni assunti dall'operatore;
- devono essere presenti nel magazzino, idonee protezioni (abbigliamento) e mezzi per consentire al personale il controllo in sicurezza dei prodotti ammassati.

Il mancato rispetto di uno dei punti sopra indicati comporterà l'impossibilità di effettuare lo svincolo, ed il rinvio delle operazioni di controllo di almeno sette giorni lavorativi oppure, in caso di definitiva impossibilità, la decadenza del contratto. In quest'ultimo caso oltre a non liquidare l'aiuto richiesto, questo Organismo pagatore provvederà ad incamerare la garanzia prestata, per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti.



Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza Covid-19, rendano di difficile attuazione lo svolgimento degli stessi secondo le modalità di controllo dettate dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, il Regolamento (UE) n. 2020/596, all'art. 6 ha previsto la possibilità di prorogarne i termini o differenziarne le modalità di esecuzione.

Qualora il controllo dovesse svolgersi in fase emergenziale, questa Agenzia fa pertanto riserva di comunicare all'operatore le eventuali modalità alternative di controllo.

Il controllo previsto all'art. 47 del Reg. (UE) 2016/1240 dovrà comunque essere assicurato nel corso delle operazioni di conferimento all'ammasso; nel caso di restrizioni da emergenza Covid-19 che rendessero di difficile attuazione tale controllo, lo stesso potrà essere svolto con strumenti ritenuti alternativi, purché volti a garantire il rispetto della pertinente regolamentazione.

11) Pagamenti

In conformità all'art. 54 del Reg. (UE) 2016/1240, il beneficiario deve presentare alla scrivente Agenzia una domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di ammasso contrattuale, con le modalità che saranno indicate con successive Istruzioni Operative. Nella domanda di pagamento è altresì richiesto lo svincolo della garanzia.

L'importo dell'aiuto è variabile in funzione della durata del periodo di ammasso (90 - 120 - 150 giorni) ed è riportato nell'allegato al Reg UE 2020/596.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240 ed è sottoposto alle condizioni dell'art. 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del Reg. UE n. 2016/1238, salvo casi di forza maggiore:

- se l'ammassatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10%. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto;
- tuttavia, se l'ammassatore non comunica l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso, non si versa alcun aiuto.

12) Ulteriori disposizioni

Si fa infine riserva di fornire ulteriori disposizioni nel prosieguo delle operazioni di ammasso privato, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande ed all'esecuzione dei controlli.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

Si raccomanda a tutti i destinatari delle presenti Istruzioni Operative di volerne assicurare la massima diffusione ed osservanza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO (F. Martinelli)